

**COMUNE DI NAZZANO**  
(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

**VERBALE N. 4 del 13/03/2024**

**Parere sul “Piano triennale fabbisogno del personale 2024- 2026 e approvazione della dotazione organica”**

IL REVISORE

**vista** la richiesta per il parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale sul “Piano triennale fabbisogno del personale 2024-2026 e approvazione della dotazione organica” che si intende qui integralmente richiamata

- ESAMINATI gli atti istruttori allegati;
- VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, Ordinamento EE.LL. e s.m.i.;
- VISTO il regolamento di contabilità;
- VISTO il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165

**Premesso**

- che il Comune di Nazzano ha approvato con deliberazione di Giunta n. 21 del 22/05/2023 il piano triennale del fabbisogno del personale 2023/2025 – Annualità 2024;

**richiamati:**

- l'art. 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165/2001;
- l'art. 3 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165/2001;
- l'art. 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165/2001;
- l'art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165/2001;
- l'art. 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165/2001;
- l'art. 16 della legge n. 183/2011;
- l'art. 27 comma 9 del D. L. n. 66/2017;
- l'art. 33 del D.L. n. 34/2019;

**Viste** in tal senso le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche” (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 7/7/2018);

**Visto altresì** che in data 11 dicembre 2019, è stata raggiunta un'intesa sullo schema di decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, così come previsto dall'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019, con il quale sono state individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con la spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. In particolare,

secondo l'art. 2, comma 1, dello schema di decreto sopra citato, per spesa del personale si intende "impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego (...) al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato", mentre per entrate correnti 2 occorre considerare "media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata". L'art. 4 del medesimo schema di decreto riconosce la facoltà di incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali di fabbisogno di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione non superiore al valore soglia individuato nella misura del 28,60 per cento (per i comuni appartenenti alla fascia demografica da 1.000 e fino a 1.999 abitanti, come il Comune di Nazzano);

**viste** la deliberazione di G.C. n. 12 del 31 maggio 2023 di approvazione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario anno 2022; la deliberazione di G. C. n. 20 del 07 maggio 2022 di approvazione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario anno 2021; la deliberazione di C.C. n. 18 del 05 agosto 2021 del di approvazione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario anno 2020; la deliberazione di C.C. n. 09 del 11 luglio 2020 del di approvazione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario anno 2019; la deliberazione di C.C. n. 11 del 21 luglio 2022 di approvazione del bilancio di previsione anno 2022/2024;

**Rilevato che:**

- il nuovo piano occupazionale 2024 – 2026 prevede complessivamente numero 1 posto da ricoprire mediante concorso pubblico e / o selezione da graduatorie dell'Ente o di altri Enti fermo restando l'obbligo del previo esperimento di mobilità obbligatoria ex articolo numero 34 del D.L. 165/2001;
- prevede di autorizzare per il triennio 2024/2026 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
- la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;

**dato atto**

- che il valore soglia per le assunzioni determinato con Determinazione del Responsabile dell'Area II – Finanziaria e Tecnica pari al 25,69% si colloca al di sotto del "valore soglia" di spesa del personale su entrate correnti, della tabella 1 del DPCM, pari al 28,60% e che pertanto il fabbisogno 2022-2024 presenta un margine di capacità assunzionale;

- che sulla base dei valori della Tabella allegata alla deliberazione oggetto del presente parere, l'incremento consentito della spesa di personale rilevata dal rendiconto è pari ad euro 58.386,99, tale valore si determina togliendo dalla spesa personale disponibile per assunzioni in deroga rispetto al limite calcolata all'anno di riferimento (pari ad € 86.306.51) il costo nuove assunzioni da programmare per l'anno corrente lordo senza IRAP (pari ad € 27.919,52), come previsto dal D.M. 17/03/20 e circolare applicativa;
- che per l'anno 2024 il tetto massimo della spesa di personale è pari ad euro 359.517,00;
- che l'ente ha provveduto a adempiere a quanto previsto dall'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, rilevando l'inesistenza di eccedenze di personale o situazioni di soprannumero;
- che l'ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge numero 68 del 1999;
- che l'ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- che l'ente ha rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio per il 2022;
- che l'ente non versa al momento in stato di dissesto e la programmazione e le assunzioni dovranno subire rivalutazioni ove ricorrano situazioni di deficitarietà strutturale;

**Visti** gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, da parte dei Responsabili dei Servizi interessati;

**Accertato** che il piano del fabbisogno di personale 2024/2026 è in linea con le limitazioni imposte dal quadro normativo vigente

**esprime**

per quanto di propria competenza, parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto.

Nazzano, 13/03/2024

Il Revisore

***Dott. Ssa Sabrina Condurelli***

*(firmato digitalmente)*